



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SAGRE.

ART. 1 – EPOCA DI SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

Nel Comune di Oleggio le sagre di merci varie attinenti alla manifestazione si svolgono nelle tre domeniche coincidenti con il "Carnevale Oleggese".

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLE SAGRE

Alle sagre possono partecipare i commercianti di tutto il territorio nazionale purché muniti di regolare autorizzazione per il commercio su aree pubbliche rilasciate ai sensi dell'art. 2 della Legge 28 marzo 1991 nr. 112.

ART. 3 – AREA DESTINATA ALLO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

Le sagre si svolgono nell'area di proprietà comunale che comprende via Roma nel tratto compreso tra le vie Garibaldi e Don Minzoni, v.le Garibaldi (dall'incrocio con la via Roma all'altezza dell'uscita carraia di Villa Calini, lato est), come risulta dall'allegata planimetria.

Eventuali variazioni all'ubicazione dell'area destinata allo svolgimento delle sagre saranno stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 4 – comma 1° della legge 28.03.1991 nr. 112. *quella attuale.*

ART. 4 – DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Per poter partecipare alle sagre, gli interessati devono presentare domanda in carta da bollo indirizzata al Sindaco. La domanda deve essere valida per le tre sagre e deve riportare:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico;
- domicilio fiscale e numero di codice fiscale, ai sensi del D.P.R. 02.11.1976 nr. 784;
- copia autenticata dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche rilasciata dalla Regione competente e copia fotostatica del certificato di iscrizione al Registro Ditte di cui al R.D. 20.09.1934 nr. 2011, tenuto presso la Camera di Commercio;
- dimensioni dell'attrezzatura utilizzata per svolgere l'attività di commercio, eventuale numero di posteggio di cui è stato assegnatario l'anno precedente;
- le domande di partecipazione, non complete dei dati richiesti non potranno essere accolte. Le domande devono pervenire al Comune di Oleggio dal 1° al 30 NOVEMBRE dell'anno precedente le fiere di cui si chiede l'assegnazione del posteggio. Le domande pervenute in ritardo non saranno ammesse. Le istanze dovranno pervenire a mezzo lettera raccomandata, per le quali farà fede la data del timbro postale.

ART. 5 – DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI

VERIFICARE CON PLANIMETRIA SAGRA FIERE

Sull'area destinata alle fiere risultano tracciati complessivamente nr. 18 posteggi contigui di cui:

nr. 1 da m. (3	x 3) = mq. 9	totale mq. 9
nr. 1 da m. (3	x 3,50)	= mq. 10,50	totale mq. 10,50
nr. 1 da m. (3	x 4) = mq. 12	totale mq. 12

12
?



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

nr. 2 da m. (3 x 6) = mq. 18	totale mq. 36
nr. 6 da m. (4 x 6) = mq. 24	totale mq. 144
nr. 1 da m. (4 x 7) = mq. 28	totale mq. 28
nr. 1 da m. (9 x 4) = mq. 36	totale mq. 36
nr. 1 da m. (11 x 4,30) = mq. 47,30	totale mq. 47,30
nr. 1 da m. (12 x 4) = mq. 48	totale mq. 48
nr. 1 da m. (13 x 3,50) = mq. 45,50	totale mq. 45,50
nr. 1 da m. (10 x 5,40) = mq. 54	totale mq. 54
nr. 1 da m. (12,50 x 4,70) = mq. 58,75	totale mq. 58,75
<hr/>	
totale mq. 529,05	

Per posteggio si intende l'intera superficie occupata dal banco di vendita od autoveicolo attrezzato, dalle attrezzature, dall'automezzo che il commerciante vorrà o potrà parcheggiare accanto al banco vendita delle merci, ovvero tutta l'area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun operatore.

Qualora il titolare del posteggio abbia un autoveicolo attrezzato e la superficie dell'area concessa non sia sufficiente, ha diritto ad ottenere, se disponibile, un altro posteggio più adeguato. I posteggi sono numerati progressivamente dal n. 1 al n. 18.

ART. 6 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 7 e dall'art. 3, comma 6, della Legge 112/1991, nonché dagli artt. 6 e 7 del Regolamento, D.M. 248/93, l'area su cui si svolgono le sagre è riservata ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 2 della citata Legge e fra questi hanno titolo di priorità:

1. i titolari di autorizzazione di cui all'art. 2/4° c. della citata Legge 112/91 ottenuta per conversione di quella prevista dalla Legge 398/76, che hanno il più alto numero di presenze sulle sagre del Comune;
2. i commercianti su aree pubbliche in forma itinerante e, fra questi, coloro i quali hanno il più alto numero di presenze sulle sagre del Comune;
3. i commercianti su aree pubbliche in possesso di autorizzazione di tipo (B) con il più alto numero di presenze sulla sagra del Comune.

Il possesso del titolo di priorità è attestato dal Comando di Polizia Municipale del Comune. Per coloro i quali non possa essere documentato il numero di presenza sulla sagra, la graduatoria è formata dando la precedenza a chi ha iniziato prima l'attività, come risulta dal Registro Ditte.

Pertanto ai fini dell'assegnazione dei posteggi saranno formulate due distinte graduatorie di cui:

- a) una per i titolari di autorizzazione di tipo 'C'
- b) una per i titolari di autorizzazione di tipo 'B'

Dette graduatorie sono formulate secondo i criteri di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo.

Il posteggio viene assegnato per tutte e tre le sagre dell'anno in corso.

L'assenza non giustificata ai sensi dell'art. 3, comma 9°, della Legge 112/1991 in una delle sagre comporta la decadenza della concessione per le sagre successive dell'anno in corso.

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione, è prioritariamente assegnato seguendo, anzitutto, l'ordine delle graduatorie dei titolari di autorizzazione di tipo 'C' giunte entro il termine di cui all'art. 4, quindi l'ordine di spunta compilato con i criteri stabiliti dalle norme sopra richiamate.



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Esaurite dette graduatorie si procederà in modo analogo prendendo in considerazione le graduatorie relative alle autorizzazioni di tipo 'B'. Qualora esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare di attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se il posteggio in questione non risulti richiesto da altro commerciante che lo preceda nella relativa graduatoria.

Il posteggio assegnato non può essere ceduto anche parzialmente a terzi o scambiato con altri, salvo che nel caso di subingresso di azienda.

Le assegnazioni dei posteggi verranno effettuate alle ore 9.00 del secondo martedì del mese di gennaio presso la Sala Consiliare del Comune.

Alle assegnazioni possono assistere tutti coloro che hanno presentato domanda entro i termini di cui all'art. 4. Le operazioni di assegnazione dei posteggi saranno eseguite dall'Ufficio designato alla presenza del Sindaco o di suo delegato e del Comandante della polizia Municipale. ~~o DELEGATO~~

La graduatoria è affissa all'Albo Pretorio Comunale, almeno dieci giorni prima dello svolgimento della sagra. ?

ART. 7 - COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLE DOMANDE

L'Ufficio comunale designato comunicherà agli interessati l'esito delle domande a suo tempo presentate entro il 30 dicembre di ogni anno. In caso di diniego comunicherà la motivazione e nel caso di accettazione comunicherà agli interessati la procedura per ottenere la relativa autorizzazione.

ART. 8 - CANONE PER LA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Ai sensi dell'art. 3/12° c. della Legge 28.03.1991 n. 112 i canoni per la concessione del posteggio sono deliberati dal Consiglio Comunale in conformità agli indirizzi Regionali, sentita la Commissione competente ai sensi dell'art. 4, 1° e 2° comma, della Legge citata.

Gli assegnatari di posteggio, PENA LA DECADENZA, DOVRANNO effettuare il versamento del canone che sarà comprensivo unicamente della TOSAP e delle spese sostenute dal Comune per la pulizia dell'area, entro e non oltre il quindicesimo giorno che precede la prima sagra dell'anno.

L'autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà essere esposta sul banco di vendita e dovrà essere esibita a richiesta degli Agenti addetti al controllo, durante lo svolgimento delle sagre.

ART. 9 - OCCUPAZIONE DEI POSTEGGI

L'accesso all'area della sagra è consentito solo agli automezzi degli assegnatari di posteggio.

Gli assegnatari dovranno occupare il posteggio entro le ore 8,00. Dopo le ore 9,00 i posti temporaneamente non occupati saranno assegnati in via prioritaria agli operatori presenti che hanno inviato domanda e che non hanno ottenuto l'assegnazione di un posteggio, seguendo la graduatoria determinata dall'Ufficio di Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 6, delle domande giunte entro il termine di cui all'art. 4, quindi si segue l'elenco di spunta.

ART. 10 - ORARIO DELLE SAGRE

Le sagre, salvo diversa Ordinanza del Sindaco, avranno inizio alle ore 8,00 e dovranno terminare non oltre le ore 19,00.



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

ART. 11 – NORME IGIENICHE SANITARIE

Il commercio di prodotti alimentari deve essere esercitato in conformità di tutte le vigenti disposizioni di carattere igienico-sanitario ed in particolare con le modalità e le attrezzature stabilite da apposita Ordinanza del Ministero della Sanità, atte a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche. Non può essere esercitato il commercio di prodotti alimentari surgelati, congelati o refrigerati, di animali vivi, di carni fresche di ogni genere animale, ittiche comprese.

La mancanza dei requisiti igienici prescritti relativi alle attrezzature ed alle modalità di vendita o di preparazione di tali prodotti, nonché l'inosservanza delle disposizioni che disciplinano la materia, sarà punita ai sensi di legge.

ART. 12 – SISTEMAZIONE BANCHI E MERCI

Ciascun assegnatario ha l'obbligo di curare esteticamente l'esposizione delle merci e di non eccedere i limiti del proprio posteggio. In particolare è vietato ostacolare con merci, tende, ombrelloni od altra attrezzatura l'agibilità dei posteggi contigui, installare banchi la cui altezza minima dei sostegni reggitenda sia inferiore a m. 2,20 dal piano terra.

ART. 13 – PUBBLICITÀ DEI PREZZI

Tutte le merci in vendita devono avere apposto, in modo ben visibile, un cartellino indicante il relativo prezzo.

ART. 14 – PUBBLICITÀ SONORA

All'interno dell'area della sagra è vietato l'uso di amplificatori ed altri strumenti acustici in genere che abbiano lo scopo di richiamare l'attenzione del pubblico. Ai venditori di dischi e musicassette è consentito l'uso degli apparecchi amplificatori a basso volume, in modo da non disturbare gli altri operatori.

ART. 15 – PULIZIA DELL'AREA OCCUPATA

Le aree occupate dovranno essere tenute costantemente in perfetto ordine e pulizia dagli assegnatari del posteggio. E' fatto divieto assoluto agli operatori di gettare qualsiasi genere di rifiuto sugli spazi limitrofi al posteggio o sulle aree adiacenti alla zona ove ha luogo la sagra. I rifiuti dovranno essere raccolti in idonei sacchi a perdere, a cura dell'assegnatario del posteggio.

ART. 16 – CIRCOLAZIONE NELL'AREA RISERVATA ALLA SAGRA

All'interno dell'area durante lo svolgimento della sagra è vietata la circolazione dei veicoli, ad eccezione di quelli impegnati nelle sfilate carnevalesche.

L'accesso è consentito ai mezzi di soccorso e di Polizia. Gli automezzi appartenenti agli assegnatari dei posteggi potranno transitare con ogni prudenza, per accedere ai posteggi prima dell'orario di inizio della sagra o dopo l'orario di chiusura.



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

ART. 17 – SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento delle Sagre sarà applicata la sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 300.000, secondo le norme stabilite dalla Legge 689/1981. In caso di recidiva o particolare gravità il Sindaco, con apposito provvedimento, può disporre la revoca della concessione del posteggio.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme legislative in vigore.

NORME TRANSITORIE

Verificare No Rate

ART. 18 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI ED INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELL'AUTORIZZAZIONE

Sino al rilascio delle nuove autorizzazioni di cui all'art. 19/9° comma del D.M. 04.06.1993, n. 248, le graduatorie per l'assegnazione dei posteggi sono formulate sulla base di autocertificazioni ai sensi dell'art. 4 della legge 04.01.1968, n. 15, esibite dai titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi della Legge 19.05.1976, n. 398, in atto al momento dell'entrata in vigore della Legge 28.03.1991, n. 112, in cui si dichiara la propria disponibilità di posteggi in concessione ed i relativi Comuni, nonché i giorni della settimana in cui si svolgono i mercati. In analogia al disposto di cui all'art. 19 – commi 3, 4 e 5 della legge 112/91 gli operatori, provvisti di autorizzazione di cui al comma precedente, privi di concessione di posteggio, sono inclusi nella graduatoria di cui all'art. 6, punto a) del presente regolamento. Gli operatori in possesso di autorizzazione di cui alla Legge 398/1976, titolari di concessione di posteggio utilizzabile per almeno un giorno alla settimana, nello stesso Comune od in altri Comuni, sono inclusi nella graduatoria di cui al punto b) del citato art. 6. L'assegnazione dei posteggi viene effettuata secondo le indicazioni di cui all'art. 6 del D.M. 248/1993.

ART. 19 – VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'AUTORIZZAZIONE

In attesa del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 19 del D.M. 248/93, gli operatori in possesso di autorizzazioni di cui alla Legge 398/1976, in atto al momento di entrata in vigore della Legge 112/91, possono partecipare alle sagre se la validità territoriale della loro autorizzazione è estesa ad almeno una delle Province della Regione Piemonte.